

Regolamento applicativo dell'ISEE di cui al DPCM 159/2013

Regolamento generale

Approvato con deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27/01/2015
Comitato dei Sindaci A.T.S.IX n. 4 del 09/04/2015

“REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL’ISEE DI CUI AL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159”

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l’applicazione della normativa relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 alle prestazioni sociali agevolate erogate dall’Azienda pubblica servizi alla persona (ASP) “Ambito 9”.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Si richiamano le definizioni contenute nell’art. 1 del DPCM 159/2013:
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
 - g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
 - m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013;
 - o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 3 – POSSIBILI RICHIEDENTI E BENEFICIARI

1. Possono richiedere le prestazioni sociali agevolate i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel territorio dell'ASP "Ambito 9" al momento della richiesta di prestazione.
2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE; eventuale ulteriore documentazione ed ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

Art. 4 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare l'attestazione ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.
5. I requisiti ulteriori che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti dell'ASP "Ambito 9" relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 5 - ISEE CORRENTE

1. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.
3. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Art. 6 – COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-

assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nel caso in cui l'utente del servizio non abbia le risorse per garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi, l'utente può presentare una domanda di agevolazione.

3. Nei regolamenti dell'ASP "Ambito 9" relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

4. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di accesso al servizio e di ammissione alla compartecipazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dai regolamenti dell'ASP "Ambito 9".

5. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 7 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - l'ASP "Ambito 9" definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. Gli organi dell'ASP provvedono annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione posta a carico del cittadino, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 8 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'ASP "Ambito 9" per specifici servizi.

3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

4. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione e le condizioni di fruizione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.

Art. 9 – REDDITI CHE NON VANNO INDICATI NELL'ISEE

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che il richiedente non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE le seguenti erogazioni anche monetarie in quanto non costituiscono trattamenti assistenziali ai fini del reddito ISEE, concesse a livello locale:

- Esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi;
- Le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- Le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- I contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura di beni e servizi;
- il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Al fine di facilitare la compilazione della DSU, nella Tab. 1 vengono elencati i contributi e le erogazioni dell'ASP "Ambito 9" da non indicare nella DSU.

Per lo stesso motivo si precisa invece che vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE tutti i contributi economici a contrasto della povertà e le prestazioni economiche per tirocini, per borse di pre-inserimento lavorativo e per borse socio-assistenziali (di cui alla L.R. 18/1996).

Tab. 1 – Contributi ed erogazioni che non vanno dichiarati nella DSU ai fini ISEE

Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Assegni di cura
Contributi alla famiglia che assiste il non autosufficiente (disabile o anziano)
Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni

Contributi a disabili per la “Vita indipendente”
Contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche
Contributi per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
Contributi per il trasporto personale
Contributi per l’assistenza indiretta a disabili
Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

Art. 10 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., l’ASP “Ambito 9” provvederà ad escludere il richiedente dalla fruizione della prestazione sociale agevolata. Di norma, la partecipazione al costo del cittadino di prestazioni sociali non agevolate è pari al costo totale della prestazione stessa.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi sociali interessati.

3. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell’ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

4. Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 159/2013, il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

5. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell’ISEE, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l’effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell’ISEE definitivamente attestato.

6. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall’ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta non è ammessa tra i beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. L’erogazione della prestazione, nel caso di presentazione della ricevuta, resta subordinata all’acquisizione da parte dei servizi dell’ISEE, tramite il sistema informativo INPS o l’esibizione a cura del dichiarante.

Art. 11 – EFFETTI DI UNA NUOVA DSU

1. A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora l'ASP richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'ASP "Ambito 9" provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.13 – ACCERTAMENTO ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA E DELL'ABBANDONO DEL CONIUGE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'ASP che richiedono prestazioni sociali agevolate possono richiedere, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE. La richiesta di accertamento deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti effettivi ed economici delle persone indicate.

2. I Servizi competenti dell'ASP "Ambito 9", in relazione alla casistica di cui al comma 1 del presente articolo, previa adeguata istruttoria in cui valuteranno gli elementi concreti forniti dalla dichiarazione del richiedente, la presenza di entrambi gli elementi affettivi ed economici della estraneità ed eventuali altri elementi già in possesso degli uffici per i soli casi già in carico ai servizi sociali dell'Ente, provvederanno:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. I competenti servizi dell'ASP, per la valutazione della eventuale *estraneità affettiva* di cui al comma 1, si riservano di valutare la situazione di irreperibilità delle persone coinvolte con l'ausilio delle Polizie Municipali dei comuni interessati nonché di interpellare le scuole, i servizi sanitari pubblici e il Medico di medicina generale ed altre eventuali agenzie del territorio utili ai fini della valutazione. I competenti servizi dell'ASP, per la valutazione della eventuale *estraneità economica*

di cui al comma 1, si riservano di chiedere al richiedente la produzione di documentazione relativa ai movimenti del conto corrente bancario o postale.

4. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (alle Istruzioni, Parte 2- DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.1), lettera “e”) la condizione di abbandono del coniuge che è attestabile dai servizi sociali ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del dPCM 159/2013 deve già essere accertata dai servizi quando il dichiarante, residente nel territorio di competenza dell’ASP, richiede tale accertamento al fine della presentazione della DSU. La stessa certificazione può essere rilasciata anche quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d’udienza ove al contempo l’autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d’urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi) oppure quando sussistano situazioni anagrafiche e di stato civile certificate che accertino una nuova situazione di convivenza affettiva di uno dei coniugi. A conclusione dell’istruttoria, l’ASP provvederà:

- a) a dichiarare la sussistenza dell’abbandono del coniuge, ovvero;
- b) a dichiarare la non sussistenza dell’abbandono del coniuge ovvero;
- c) ad esplicitare l’impossibilità a dichiarare la sussistenza dell’abbandono del coniuge.

5. L’istruttoria dei casi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo deve concludersi entro 30 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con una certificazione da parte dell’ASP “Ambito 9”.

6. Allo scopo di favorire i richiedenti nella consapevolezza dei propri diritti, i servizi sociali forniranno ai richiedenti le prestazioni agevolate tutte le informazioni relative alle loro facoltà di agire verso i parenti tenuti agli alimenti per richiedere il loro sostegno economico.

Art. 14 – CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE

Nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del DPCM 159/2013, le unità operative dell’ASP “Ambito 9” possono richiedere ai richiedenti ulteriori informazioni di cui ai commi successivi e provvedere al calcolo della stima del valore dei consumi di base annui delle famiglie richiedenti prestazioni sociali agevolate. Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

La stima del valore dei consumi di base annui delle famiglie richiedenti prestazioni sociali agevolate è data dalla somma delle successive voci a) + b) + c) +d):

a) La stima del valore dei consumi di base annui delle famiglie relative alla spesa per alimentari, abbigliamento e calzature energia elettrica e comunicazioni è indicata nella tab. 1.

Tab. 1 - Stima del valore dei consumi di base annui per numero di componenti familiari

N. componenti	1	2	3	4	5	+1
Alimentari	2.400	3.516	4.572	4.920	6.252	963
Abbigliamento e calzature	348	564	828	948	828	120
Energia elettrica	168	240	252	312	372	51
Comunicazioni	156	252	300	276	324	42
Spesa totale €	3.072	4.572	6.952	6.456	7.776	1.176

b) Le spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ISEE per l'anno di riferimento.

c) Le spese per il mantenimento di autoveicoli sono calcolate nell'importo forfetario pari ad € 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31/12 dell'anno di riferimento.

d) Le spese per la gestione dell'alloggio sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in € 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31/12 dell'anno di riferimento.

Qualora la stima del valore dei consumi di base annui delle famiglie richiedenti sia superiore all'Indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dalla documentazione ISEE, la famiglia richiedente viene collocata nella fascia di compartecipazione stabilita dal regolamento specifico del singolo servizio per il quale si chiede l'accesso, o, in mancanza, nella fascia reddituale immediatamente superiore a quella spettante in base alla dichiarazione ISEE.

Art.15 – LISTA D'ATTESA

1. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

2. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie monogenitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

3. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 2 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale dell'Ente.

4. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 16 - NORME TRANSITORIE

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. E' infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Al

momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi e prestazioni, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo, e per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

Art. 17 – RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle altre normative locali, regionali e nazionali di settore.

Articolo 18 – ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 19 – PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del presente atto.